LARA GIOVANNINI CONSULENTE DEL LAVORO

VIA SANDRO PERTINI 32 TEL 051 454116

40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) FAX 051 455795

San Lazzaro di Savena, 20 Maggio 2019

**CIRCOLARE N. 5: “Nuove modalità di presentazione delle domande di ANF: istruzioni operative”**

A decorrere dal 1° aprile 2019, così come comunicato dall’INPS con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, le domande di Assegno al Nucleo Familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole **devono essere presentate direttamente all’INPS**, esclusivamente in modalità telematica, e non più presentando il modello ANF/DIP (SR16) al datore di lavoro.

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove modalità, è stato rivisto il meccanismo di determinazione dell’importo di ANF: è l’INPS, infatti, che sulla base della domanda presentata dal lavoratore determina l’importo a questi spettante e poi provvede a comunicarlo al datore di lavoro mediante apposita utility nel Cassetto previdenziale aziende.

Nella citata circolare, l’INPS rinviava ad un successivo messaggio la spiegazione delle modalità di compilazione del flusso Uniemens e delle caratteristiche dell’utility per la visualizzazione degli importi degli ANF.

Con il **Messaggio n. 1777** **dell’8 maggio 2019**, l’INPS ha fornito le necessarie **indicazioni operative** per la **gestione** degli **ANF** richiesti con le nuove modalità a decorrere dal 1° aprile 2019, apportando anche alcune precisazioni in ordine alle modalità di richiesta.

**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: CHIARIMENTI**

In primo luogo, l’INPS conferma che le **domande presentate** con il modello cartaceo ANF/DIP (SR16) **entro il** **31 marzo 2019**, siano esse relative a periodi correnti, passati o successivi a tale data (e comunque fino a giugno 2019), **non devono essere ripresentate** dai lavoratori e le stesse dovranno essere lavorate dai datori di lavoro secondo le procedure in vigore prima dell’introduzione delle nuove modalità.

Con riferimento, invece, alle domande di ANF inviate telematicamente a partire **dal 1° aprile 2019**, l’INPS precisa che l’esito della domanda presentata **sarà reso disponibile, nella sezione “Consultazione domanda” dell’area riservata del lavoratore**, anche ai Patronati che avessero inviato la richiesta su delega di quest’ultimo.

Il messaggio in esame precisa poi che **i lavoratori devono comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio** **datore di lavoro**, il quale successivamente accederà, mediante l’utility messa a disposizione dall’INPS, ai dati degli importi.

**Autorizzazione ANF**

Per quanto riguarda, invece, la necessità di presentare la richiesta di autorizzazione, l’INPS conferma le indicazioni fornite nella Circolare n°. 45/2019 e precisa ulteriormente che la stessa, qualora necessaria, **deve essere richiesta dal lavoratore** *“privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità”*. Pertanto, qualora il lavoratore debba inviare una nuova richiesta di ANF e sia **già in possesso** di un’**autorizzazione** **valida**, **non è tenuto a ripresentare** la richiesta di Autorizzazione secondo le nuove modalità.

L’Istituto ricorda poi che a seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione con le nuove modalità, ai lavoratori non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della richiesta (ANF43), in quanto in caso di accoglimento l’INPS procederà in automatico all’istruttoria della domanda di ANF. Solamente nel caso di diniego dell’autorizzazione al lavoratore sarà inviata apposita comunicazione, mediante il modello ANF58. Il modello ANF43 rimane in essere solamente per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), per i quali continuano a rimanere in vigore le previgenti modalità di presentazione della richiesta di ANF (mediante il modello cartaceo ANF/DIP presentato al datore di lavoro).

L’INPS precisa che il modello ANF43 non verrà inviato ai lavoratori neppure nel caso di domanda presentata prima del 1° aprile 2019, qualora questa non sia stata ancora lavorata dall’Istituto.

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si riduce notevolmente la responsabilità del datore di lavoro nella raccolta e verifica della documentazione.

L’INPS, infatti:

*“il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall’Istituto che, accertando gli importi spettanti, ne conferma l’esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro.”*

Infine, in caso di **autorizzazione parziale** rilasciata solo per alcuni componenti del nucleo familiare, l’importo degli ANF comunicato sarà calcolato avendo riguardo al solo nucleo autorizzato e, in ogni caso**, l’esito della procedura di autorizzazione sarà visibile nella sezione “Consultazione domanda” sia dal cittadino richiedente che dal Patronato delegato, che in tal modo possono verificare anche la scadenza dell’autorizzazione.**

**ANF ARRETRATI NOLTRE 3.000 EURO**

Le nuove modalità di gestione degli ANF “spostano” sull’INPS i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai lavoratori in fase di richiesta degli assegni, rendendo di fatto il datore di lavoro un mero “erogatore” degli importi spettanti ai lavoratori.

Questo consente all’INPS di controllare puntualmente la congruità di tutti i conguagli effettuati, evidentemente anche in relazione agli assegni al nucleo familiare arretrati.

Pertanto, a decorrere dal **flusso Uniemens** di competenza **luglio 2019, viene meno la procedura** per la gestione degli importi di **ANF arretrati oltre i 3.000 euro** di cui al Messaggio INPS n°. 4283/2017. Essendo l’INPS a comunicare gli importi spettanti ai lavoratori, qualora l’importo superi tale soglia il datore di lavoro non dovrà più trasmettere flussi di regolarizzazione, ma potrà erogare direttamente l’importo previsto.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, cordialmente salutiamo.

Studio Giovannini Lara

P. IVA 01630701207 - CF.: GVNLRA68H46G467Q